

Tribunale di Reggio Calabria, ord. 12 novembre 2015, Giud. Romeo

IL TRIBUNALE

Sulla richiesta formulata dai difensori della *omissis* Group, volta ad ottenere la presenza in aula durante le testimonianze da assumersi in data odierna del proprio consulente tecnico di parte, ritualmente indicato nella lista testimoniale difensiva; sentito il pubblico ministero e il difensore della parte civile, che si sono opposti a tale richiesta, invocando il principio stabilito dall'art. 149 norme att. c.p.p., là dove pone un divieto per il testimone di essere presente in aula durante le deposizioni degli altri testi, nonché di comunicare prima della testimonianza “*con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici*”;

sentiti i difensori degli altri imputati, che si sono associati alla richiesta formulata dalla difesa della *omissis* Group sulla scorta di articolate argomentazioni fondamentalmente riconducibili ai seguenti rilievi:

- in primo luogo, in ragione della non coincidente natura giuridica del consulente tecnico rispetto al testimone, desumibile dai dati testuali offerti, in particolare, dagli artt. 468, 501 c.p.p. e 149 norme att. c.p.p.. A tal riguardo è stato in specie rilevato che la prima di dette disposizioni distingue testualmente il testimone dalle altre categorie di soggetti di cui le parti devono fare espressa indicazione nella propria lista testimoniale; la seconda, poi, prevede espressamente l'applicabilità all'esame dei periti e dei consulenti delle disposizioni sull'esame dei testimoni “*in quanto applicabili*”; ciò che conforterebbe l'assunto della diversa natura ontologica dei due soggetti processuali, non spiegandosi diversamente la ragione della anzidetta ‘clausola di compatibilità’;
- sotto altro versante, deporrebbe poi nella stessa direzione la diversa formula d'impegno prevista per la deposizione del testimone *tout court* rispetto a quella del consulente;

OSSERVA

Tralasciando quest'ultimo rilievo, destituito invero di fondamento se sol si consideri che i consulenti di parte, sentiti come testimoni nel processo, prestano dichiarazione d'impegno secondo la formula di cui all'art. 497 c.p.p., e non già secondo quella di cui all'art. 226 c.p.p., prevista solo per il conferimento dell'incarico al perito nominato dal giudice, vi è da dire, per altro verso, che i rilievi espressi dalle difese degli imputati appaiono fondati, dovendo pertanto ammettersi la presenza in aula del consulente tecnico di parte durante l'esame dei testi delle

altre liste, oltreché ovviamente degli altri consulenti tecnici e del perito designato *ex officio*.

Tale soluzione interpretativa, pur disattesa da un orientamento giurisprudenziale della suprema Corte, confortato di recente dalla sentenza della Sez. III n. 10808/2014 (“*la regola stabilita dall’art. 149, disp. att., c.p.p. per la quale il teste, prima del suo esame, deve essere posto in condizione di non assistere all’attività istruttoria dibattimentale, si applica anche nei confronti del consulente tecnico, in quanto la sua natura processuale è del tutto assimilabile a quella del testimone*”), appare invero preferibile ove si ponga mente alla innegabile diversità dei ruoli assunti nel processo dal testimone e dal consulente tecnico di parte: mentre il primo è soggetto estraneo ai fatti, chiamato – secondo un preciso dovere di solidarietà sociale riconducibile all’art. 2 Cost. – a rendere il suo contributo conoscitivo nel processo rispetto ai fatti per cui si procede e di cui sia venuto ‘casualmente’ a conoscenza, il consulente tecnico è propriamente un componente del *team* difensivo, tutt’altro che neutrale rispetto alla prospettazione della parte che assiste, e collaborante con essa in vista della predisposizione della più efficace strategia difensiva.

Di ciò vi è precisa traccia nella progressiva implementazione dei poteri via via riconosciuti dal codice di rito alla predetta figura professionale, che concorre, al pari del difensore, a fornire assistenza tecnica all’assistito. Ciò è confermato, in particolare, dagli artt. 391-*bis* e *sexies* c.p.p., che riconoscono al consulente tecnico il potere di conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, nonché di accedere ai luoghi per le attività ivi indicate, seppur andando incontro, in questo caso, alle incompatibilità a testimoniare sancite nell’art. 197 c.p.p.

Se dunque la figura del consulente non è *in toto* assimilabile a quella del testimone, ne consegue allora che per valutare l’applicabilità anche al consulente della regola posta dall’art. 149 norme att. c.p.p. non possa che muoversi dalla *ratio* della predetta disposizione, da ricercarsi chiaramente nell’esigenza di evitare che la deposizione del teste sia influenzata da conoscenze acquisite nell’ambito della medesima vicenda processuale, che potrebbero indurlo, più o meno consapevolmente, ad allineare la propria prospettazione a quella degli altri testi.

Tale esigenza, a ben vedere, non ha ragione di porsi rispetto alla figura del consulente, il quale, al contrario, è facoltizzato ad acquisire informazioni relative ai fatti per cui si procede, seppure nei limiti dell’incarico conferitogli dalla parte. Ne discende allora che il rischio di contaminazione della relativa prospettazione si profila di certo insussistente, risultando il consulente non un mero ed occasionale spettatore dei fatti, rilevanti per il processo, di cui sia venuto a conoscenza, bensì un soggetto incaricato dalla stessa parte che assiste a svolgere accertamenti di tipo tecnico su una specifica questione che si sia posta nel corso del processo, attinente alla sua peculiare competenza professionale.

Per tali motivi deve affermarsi il principio, peraltro ribadito in alcune pronunce di legittimità (Sez. III, n. 35702/2009), secondo cui il consulente di parte ha diritto di trattenersi in aula durante l'esame dei testimoni, nonché durante quello degli altri consulenti e del perito eventualmente designato dal giudice, risultando del resto strumentale detta facoltà a consentire ai difensori di potere più consapevolmente svolgere l'esame e il controesame dei testi ove vengano in rilievo questioni di natura tecnica di particolare difficoltà, rispetto a cui, a ragionare diversamente, la piena esplicazione della *cross examination* subirebbe una ingiustificabile compressione.

Non può invece essere accolta la richiesta formulata in via subordinata dal difensore della parte civile volta ad ottenere il rinvio dell'udienza al fine di consentire ai propri consulenti di presenziare all'esame dei testimoni oggi presenti, dal momento che la relativa assenza non è imputabile ad altre parti, e ad ogni modo detti consulenti potranno leggere il contenuto delle odierne trascrizioni testimoniali.

Il Giudice
dott. Alberto Romeo